

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA (ART-BONUS)

Art. 1 D.L. 31.05.2014, n. 83 conv. in L. 29.07.2014, n. 106 - Circ. Ag. Entr. 31.07.2014, n. 24/E

SOMMARIO

- ART-BONUS
- FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
- ADEMPIMENTI

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, spetta un **credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013, e del 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.**

ART-BONUS

| | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|--|
| AMBITO APPLICATIVO | ⇒ Oggetto | ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> • Erogazioni liberali in denaro per: <ul style="list-style-type: none"> .. interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; .. sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, ecc.); .. realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. | ⇒ | Effettuate nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013. 2014-2016 |
| | ⇒ Soggetti | ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche • Enti non commerciali • Soggetti titolari di reddito d'impresa | | |
| AGEVOLAZIONE | ⇒ Credito d'imposta | ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> • È riconosciuto un credito di imposta nella misura del: <ul style="list-style-type: none"> .. 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013 (2014 e 2015); .. 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016). | | |
| | | ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> • Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del: | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> .. 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale; | ⇒ | Erogazioni effettuate nell'ambito dell'attività personale o istituzionale. |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> .. 5 per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d'impresa (compresi gli Enc che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale ex art. 55, Tuir). | ⇒ | Erogazioni effettuate nell'ambito dell'attività commerciale. |
| | | ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> Il credito è altresì riconosciuto se le erogazioni sono destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi di recupero. | | |
| | ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> • Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. • Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, il riferimento alla "ripartizione in 3 quote annuali di pari importo", deve intendersi in concreto riferito ai 3 periodi di imposta di utilizzo del credito. | | | |
| | ⇒ Incompatibilità con altre agevolazioni | ⇒ | <ul style="list-style-type: none"> Non si applicano né la detrazione dall'imposta lorda per le persone fisiche del 19% delle erogazioni (art. 15, c. 1, lett. h) e i) Tuir), né la deduzione per le imprese degli oneri di utilità sociale (art. 100, c. 2, lett. f) e g) Tuir) a favore dello Stato e di enti e istituzioni pubbliche. | | |

FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

• **Titolari di reddito d'impresa**

• Ferma restando la ripartizione in 3 quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite **compensazione**.

• I soggetti titolari di reddito di impresa utilizzano il credito di imposta, a scomputo dei versamenti dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24, nei limiti di 1/3 della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali.

• La quota corrispondente ad 1/3 del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei 3 periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito.

• In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

• **Non titolari di reddito d'impresa**

• Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella **dichiarazione dei redditi**.

• In particolare, iniziano a fruire della prima quota annuale del credito di imposta (nella misura di 1/3 dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.

La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

LIMITI DI UTILIZZO

• Il credito d'imposta non concorre alla formazione né del limite annuo di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (pari a € 250.000), né del limite annuo di compensazione dei crediti (pari a € 700.000).

• Non si applica nemmeno il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a € 1.500.

RILEVANZA DEL CREDITO D'IMPOSTA

• Il credito d'imposta:

.. non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap;

.. non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 61 del Tuir;

.. non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 109, c. 5, del Tuir.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE LIBERALITÀ

ADEMPIMENTI

• Le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

.. banca;

.. ufficio postale;

.. sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

COMUNICAZIONE

• I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, **mensilmente**, l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, provvedendo, inoltre, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite un'apposita pagina dedicata e facilmente individuabile nei propri siti web istituzionali, nonché in un apposito portale, gestito dallo stesso Ministero, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.